

Anno III n. 6
Febbraio 2022



UILSCUOLA IRC INFORMA

E-mail: info@uilscuolairc.it

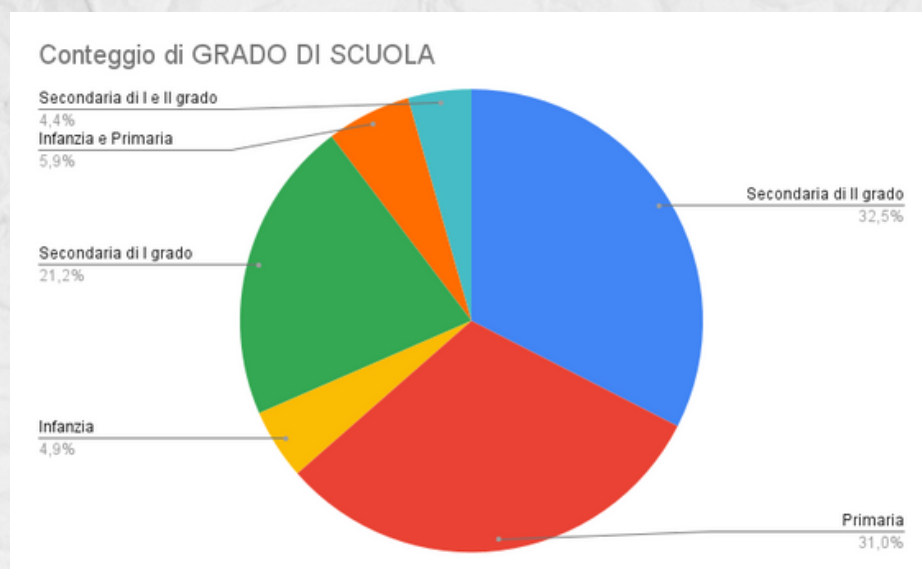
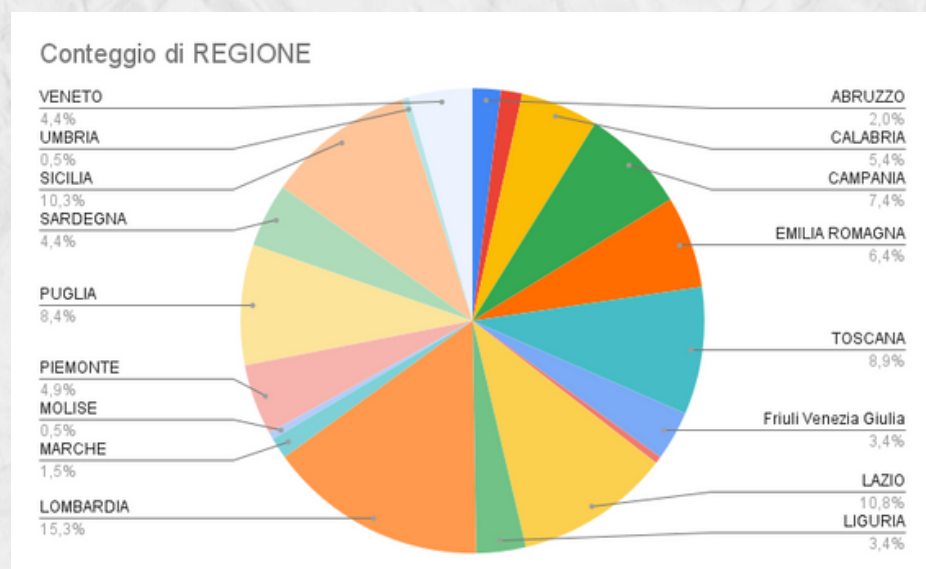
All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

ALUNNI NON AVVALENTI IN CLASSE DURANTE IRC UNA TRISTE CONFERMA DAL NOSTRO SONDAGGIO

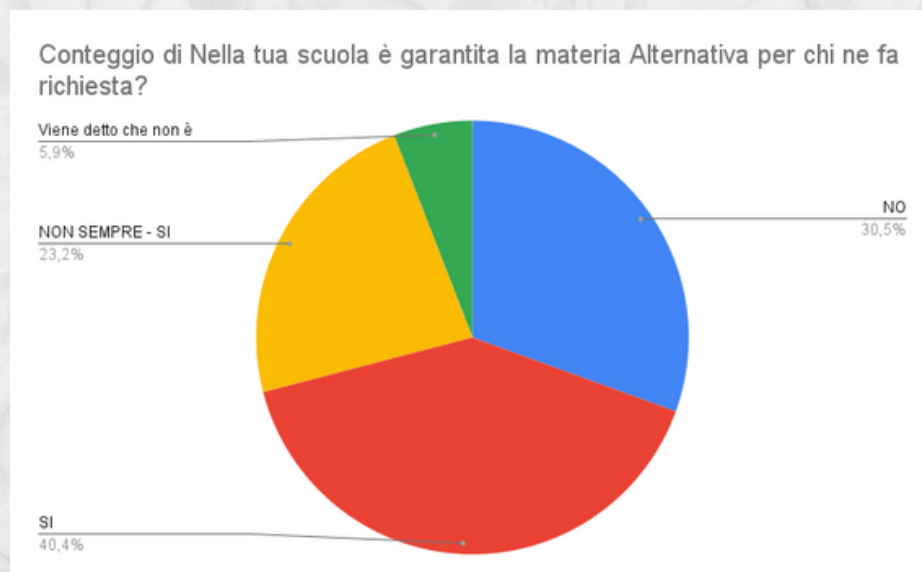
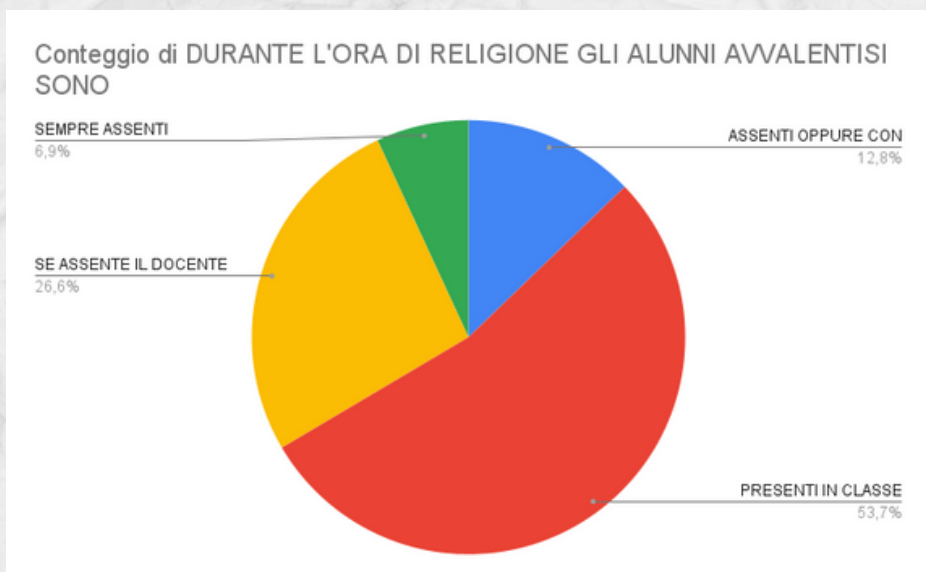
Lo scorso lunedì 7 febbraio avevamo attivato un sondaggio anonimo per conoscere il fenomeno "alunni non avvalentisi in classe durante l'ora di religione". Ebbene il risultato ha confermato quanto da più parti ci veniva suggerito.

Ringraziamo tutti i colleghi che hanno risposto in modo puntuale e abbiamo rilevato che oltre il 50% degli studenti che non si avvalgono dell'IRC rimane in classe.

Ecco la info grafica del fenomeno.



ECCO LE PRINCIPALI DOMANDE



Le risposte sono giunte da tutte le regioni, ad esclusione del Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta. Salta immediatamente all'occhio l'elevata percentuale di alunni non avvalentisi in classe: il 53,7%. Aggiungendo a tale dato quelli che in caso di assenza del docente non hanno un sostituto si arriva a circa l'80%.

C'è omogeneità di risposta anche con la domanda n. 4 riguardo l'attivazione della materia alternativa. Circa il 60% dei richiedenti è comunque soddisfatto nella richiesta.

Come UIL Scuola IRC siamo fortemente convinti che debba essere una forte presa di posizione da parte del Ministero riguardo il rispetto della normativa riguardo gli alunni non avvalentisi e che si debba garantire il diritto allo studio di tutti coloro che ne fanno richiesta. Non possiamo non considerare che la presenza degli alunni non avvalentisi in classe non sempre facilita l'IRC anzi può essere causa di incomprensioni, oltre ad esporre il docente a situazioni giuridiche al limite della legalità.

Redazione

**SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DELLA UIL SCUOLA IRC
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL**



www.facebook.com/uilscuolairc



www.youtube.com/uilscuolairc

**HAI BISOGNO DI UNA
CONSULENZA?
CHIAMACI O SCRIVICI**

Numero Verde Gratuito
800 820 776

www.uilscuolairc.it

E-MAIL: [INFO@UILSCUOLAIRC.IT](mailto:info@uilscuolairc.it)

Anno III n. 6
Febbraio 2022



UILSCUOLA IRC INFORMA

E-mail: info@uilscuolairc.it

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

RICORSO GRATUITO INSEGNANTI DI RELIGIONE OTTIENI IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER I TUOI LUNGI ANNI DI PRECARIATO PROROGA ADESIONE AL 28 FEBBRAIO

I ricorsi messi in atto hanno un duplice fine : riqualifica del contratto e/o il risarcimento del danno.

La legge 107/2015 prevede uno specifico fondo per i risarcimenti dovuti al reiterarsi dei contratti a termine. Seppur la Comunità Europea preveda che allo scattare del 37° mese di lavoro si debba procedere alla riqualifica del contratto, nel pubblico impiego e nel settore istruzione ciò non è mai accaduto. I giudici hanno sempre deciso per il risarcimento del danno, in linea con l'art. 97 della Costituzione che permette l'assunzione solo a seguito di specifico concorso, quantificando, a seconda dello stato personale di ciascun ricorrente, il risarcimento spettante. Tale risarcimento non è vincolante in nessun modo e una volta che il giudizio passa in giudicato (dopo i sei mesi dalla sentenza) quanto ottenuto con il ricorso rimane nelle proprie disponibilità. Nel caso di Appello da parte del Ministero sarà lo stesso avvocato a tutelare quanto ottenuto nello specifico tribunale di appello.

COSTI

Nessun costo di adesione; nessun costo in itinere
In caso di vittoria il 10% di quanto ottenuto + gli oneri di legge calcolati sul 10%, che andrà allo studio legale.
in caso di rigetto: NULLA è DOVUTO

CONTRO CHI?

Il ricorso è contro il ministero dell'Istruzione e non contro la curia.
Le curie non hanno alcuna responsabilità contrattuale.
Il contratto è con lo Stato.

VINCOLO

ISCRIZIONE AL SINDACATO PER TUTTA LA DURATA.
Nel caso di cancellazione lo studio legale potrà richiedere la normale parcella calcolata secondo i parametri di legge.

CHI PUO' ADERIRE?

Possono aderire tutti coloro che hanno maturato almeno 36 mesi di servizio su incarico nelle scuola statali.
I casi particolari saranno concordati con il ricorrente.

DURATA

La durata del ricorso in primo grado (giudice del lavoro) varia da tribunale a tribunale, Non è prevedibile a priori: possiamo stimare intorno ai 48 mesi dalla presentazione.

NEL CASO DI CONCORSI?

I ricorsi non hanno nulla di vincolante con i concorsi né di religione né di altro, ma hanno la funzione dissuasiva e si rifanno ad una situazione pregressa e non futura.

**SUPPORTO NELLE 107 SEDI UIL SCUOLA
E NELLE SEDI SUB TERRITORIALI
IN TUTTA ITALIA**

www.uilscuola.it/dove-siamo

oppure contattaci e ti indirizzeremo presso i responsabili territoriali uil scuola e uil scuola irc

**SUPPORTO ON-LINE
E CONSULENZA A DISTANZA
lunedì-sabato h 8-20**

Tel. & Whatsapp 0694804753
e-mail: ricorsi@uilscuolairc.it
sabato pomeriggio: cell. 3208937832

www.uilscuolairc.it/appuntamenti

ADERISCI

oppure

www.uilscuolairc.it/ricorsi

nella suddetta pagina anche le domande frequenti riguardo il ricorso

**SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DELLA UIL SCUOLA IRC
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL**



www.facebook.com/uilscuolairc



www.youtube.com/uilscuolairc

**HAI BISOGNO DI UNA
CONSULENZA?
CHIAMACI O SCRIVICI**



Numero Verde Gratuito

800 820 776

www.uilscuolairc.it

E-MAIL: INFO@UILSCUOLAIRC.IT